Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

I CIRCHI CON ANIMALI IN ITALIA TRA NORMA E GIURISPRUDENZA, ALLA LUCE DELLA RECENTE POSIZIONE DELLA FEDERAZIONE EUROPEA DEI VETERINARI (FVE)

A cura dell' Avv. Carla Campanaro
Avvocato e responsabile Ufficio Legale LAV

Il documento della FVE

La Federazione europea dei veterinari (FVE) è un'organizzazione veterinaria che rappresenta 46 organizzazioni nazionali veterinarie (per l'Italia è presente FNOVI) in 38 Stati membri, che si occupa di promuovere e garantire il benessere animale in tutta Europa, anche influenzandone la legislazione comunitaria e nazionale.

Il 6 giugno 2015 la FVE ha adottato un importante documento (che riportiamo in calce) chiamato '*posizione sull'utilizzo degli animali nei Circhi*' **dove raccomanda formalmente che tutte le autorità competenti europee e nazionali provvedano a proibire l'utilizzo degli animali selvatici nei Circhi in tutta Europa**, poiché è comprovato da un punto di vista scientifico che non è possibile garantire loro un adeguato trattamento fisico e psicofisico**.**

Il documento parte dal logico punto di vista che l'utilizzo di animali selvatici ed Esotici negli spettacoli, e nei viaggi deve oggi essere sottoposto a rigide considerazioni scientifiche ed etologiche per garantire la protezione degli animali, la cui fonte normativa principale può essere rinvenuta nell'art 13 del Trattato di Lisbona che impone agli Stati membri la protezione degli animali '*quali esseri senzienti*'. In Italia evidentemente una delle norme di riferimento sulla cui base disporre il bando è l'art 544 ter c.p. che vieta i maltrattamenti sugli animali.

La FVE osserva così che l'utilizzo di animali selvatici nei Circhi, in particolare elefanti e grandi felini, riflette una tradizione ormai datata del concetto di animale selvatico che evidentemente **non tiene conto delle sue caratteristiche etologiche**, anche considerato il fatto che tali animali anche se nati e mantenuti in cattività conservano le stesse necessità etologiche ed istinti propri di quelli selvatici e la loro etologia dunque non può in alcun modo essere rispettata, essendo repressi comportamenti ed istinti primari a causa delle modalità di gestione negli stessi in tali strutture itineranti.

Vale la pena ricordare come già le linee guida CITES di cui si dirà *infra* nel 2006 tendevano di fatto a richiedere un bando dell'uso di tali animali nei circhi nella parte in cui prevede che ***''In particolare si raccomanda che in futuro non vengano più detenute le specie in via di estinzione o il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile quali, ed in particolare: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci.''***

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

A margine, ulteriore motivo di riflessione, parallelamente alla mancata protezione del benessere animale, è certamente la sicurezza pubblica, in quanto la FVE ricorda come l'impiego di tali animali può rappresentare un serio rischio per la salute e la sicurezza pubblica, sia per le lesioni che possono causare che per le possibili zoonosi, motivo per cui, ragiona la FVE, già tanti Stati membri come l' Austria, il Belgio, la Bulgaria, Croazia, Cipro, Estonia, la Grecia, la Slovenia, la Polonia e Malta hanno già proibito l'uso degli animali nei circhi mentre altre nazioni stanno esaminandone la possibilità come l'olanda e la Gran Bretagna , o ne hanno fortemente limitato l'utilizzo come la Danimarca, la Finlandia, l'Ungheria, il Portogallo, la Norvegia e la Svezia.
Evidenti le ripercussioni di tale autorevole presa di posizione scientifica sulla già problematica situazione italiana tra norme alquanto generiche ed obsolete ed una giurisprudenza che cerca di colmare per quanto possibile tali vuoti legislativi.

***

La situazione normativa italiana
In Italia la normativa sui circhi è assai scarna nonché davvero risalente (1968), dunque del tutto estranea alle successive e stringenti esigenze di protezione animale che si sono andate consolidando sin dagli anni 80 e che sono cristallizzate dalla normativa penale a tutela degli animali, legge 189 del 2004 che vieta come dicevamo in premessa maltrattamenti in danno degli animali.
L'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337 ("Disposizioni sui ***circhi*** equestri e sullo spettacolo viaggiante") si limita a prevedere laconicamente che "*lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore*". Tale norma non può essere considerata una legge "speciale" per il settore delle attività circensi con uso di animali, perché la presenza degli animali vi è inserita solo in via incidentale tra le varie attrazioni previste a differenza di leggi come quella sulla caccia, sugli allevamenti o sulla vivisezione, che focalizzano la loro attenzione proprio sull'animale, stabilendo regole stringenti sulla loro detenzione/utilizzo e pongono quindi azioni possibili o divieti.
Considerato l'evidente vuoto normativo in materia di protezione animale, è possibile ricorrere ai criteri ermeneutici fissati dal Legislatore all'art. 12 delle Disposizioni preliminari al codice civile il quale impone, accanto all'interpretazione letterale e logica, l'interpretazione cd. sistematica. L'interpretazione letterale, infatti, costituisce un fondamentale punto di partenza, necessario ma non sufficiente a leggere una norma, soprattutto se al quanto laconica su taluni aspetti, laddove occorre tener conto dell'evoluzione sociale, considerato che le leggi restano in vigore per molti anni (a volte anche secoli) dopo la loro promulgazione, ma continuano ad applicarsi nonostante il mutare della società; coordinare la norma in questione con altre norme, considerato che la singola disposizione non va letta mai isolatamente ma inserita in un sistema più vasto di norme che tutte si inspirano a principi fondamentali di rilevanza costituzionale. Qualora rimangano dubbi interpretativi deve farsi ricorso principi generali dell'ordinamento giuridico (art. 12 cit. u.co.).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Nel caso in esame occorre, quindi, procedere, sulla base degli elementi indicati sub a) e b), ad un'interpretazione sistematica della citata legge 337/1968, come confermato anche dal Tar Toscana nella sentenza n. 797/2000 la quale ha riconosciuto, sia pure *incidenter tantum,* come l'applicazione della L. 337/1968 debba tener conto dei "*cambiamenti e/o adeguamenti imposti, in parte, dalle moderne tecnologie, in parte dalle sempre più esigenti aspettative del pubblico, in parte dalle disposizioni normative (anche europee) attente, pur nella salvaguardia delle prerogative di siffatti spettacoli, alla tutela di altrettanti interessi pubblici (quali la sicurezza, l'incolumità pubblica, la salute degli operatori e non ultimo la protezione degli animali").*
In particolare ed a puro titolo esemplificativo tra le altri fonti
A) in ambito comunitario si segnalano:

a. Il Trattato di Lisbona che all'art 13 prevede che "*Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio,* ***l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti,*** *rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale".*

nello specifico sul benessere degli animali da reddito si segnalano numerose direttive sulla protezione degli animali[1],così come in materia di sperimentazione animale[2].

B)In ambito nazionale si segnalano, tra le altre[3]:

a. L. 189/2004 che ha inserito, nel secondo libro del codice penale, subito prima dei "*Delitti contro la famiglia"* il capo IX *bis* "*Dei delitti contro il sentimento degli animali*"

I Criteri CITES

Al di la di tali parametri normativi di riferimento, si segnala come la legge n 337 del 1968 che, come si diceva non regola le attività circensi, ma semplicemente ne riconosce la funzione sociale, deve inevitabilmente essere rapportata alla successiva legge statale del 7 febbraio 1992 n. 150 che interviene a regolare la materia, stabilendo che le strutture circensi possono detenere animali per cui vige un generale divieto di detenzione, qualora ritenute idonee dall'autorità competente nel rispetto dei parametri CITES.
Vi è, ai sensi della legge 150 del 1992, un generale divieto di detenzione di determinati tipi di animali esotici, per cui soltanto i circhi dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, potranno detenere quegli animali e dunque attuare i propri spettacoli.

---

[1] normativa sulla protezione degli animali negli allevamenti (Dir 98/58/CE.);
normativa sulla protezione dei vitelli (Dir 91/629/CEE.);normativa sulla protezione dei suini (Dir 91/630/CEE); normativa sulla protezione delle galline ovaiole (Dir 1999/74/CE.) normativa sulla protezione dei polli da carne (Dir 2007/43/CE); normativa sulla protezione degli animali durante il trasporto (Reg CE 1/2005); normativa sulla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento (Dir 93/119/CE.)

[2] Dir 86/609/CEE e succ. modif. e integraz.;

[3] ed ancora D.lvo 116/92 in materia di sperimentazione animale; L. 413/93 sull'obiezione di coscienza; L 281/1991 sulla protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo; L.n157/1992 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio' D.lgs 151 del 2007 *Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le linee guida fornite dalla Commissione CITES con delibera del 10 maggio 2000, e successiva del 2006, espressamente richiamate dal legislatore nazionale evidenziano nelle premesse (vincolanti per le attività circensi) la preminenza del **benessere animale**, ribadendo che *"ogni disposizione di legge o norma vigente in materia di salute e sicurezza dei cittadini, o relativa alla custodia di animali, rimane complementare ai seguenti criteri volti in primo luogo alla considerazione del benessere degli esemplari detenuti* . Importante sottolineare come tali linee guida che derivano da un'Istituzione di carattere scientifico avente compiti di studio *per la redazione di criteri per la valutazione di idoneità delle strutture circensi e per l'individuazione di indirizzi sulle condizioni di benessere degli animali, s*iano vincolanti, e dunque abbiano forza di legge in quanto espressamente richiamate dall'art 6 della legge 150, per valutare l'idoneità della struttura. In tali criteri, nella parte relativa all'orientamento generale, come già segnalato in premessa si ravvisa la significativa locuzione ***"In particolare si raccomanda che in futuro non vengano più detenute le specie in via di estinzione o il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile quali, ed in particolare: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci."***

La locuzione da un punto di vista scientifico, oltre che letterale, indica così che per tali specie di animali, in caso di detenzione prolungata in struttura mobile, incompatibile, come si legge nei criteri, con la loro natura, arriverebbe a procurare loro sofferenze. Nel senso della raccomandazione va evidentemente quanto successivamente dedotto dalla FVE con il parere citato in premessa.

La giurisprudenza

Visto quanto dedotto in termini normativi ma soprattutto in termini di valutazione della comunità scientifica di riferimento, numerose sono le sentenze di condanna di Tribunali di tutta Italia per le condizioni di detenzione degli animali nei circhi, se ne citano a titolo esemplificativo alcune: il Tribunale di Palermo con la sentenza n. 764 del 27/02/2008 ha condannato il titolare di un circo per la violazione dell'articolo 727, II comma c.p. per le modalità con cui erano mantenuti gli animali nella struttura; Il Tribunale di Como con la sentenza del 10/04/2013 ha analogamente condannato il titolare di un circo per maltrattamento; il Tribunale di Monza – sezione distaccata di Desio, con la sentenza n. 98 del 27/01/2010 ha condannato il titolare di un circo per la violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera f) e comma 2 della Legge 150/1992; nonché, di recente emanazione è la sentenza n. 12312 emessa dal Tribunale di Milano in data 22/12/2014, che ha condannato il titolare di un Circo per il reato di cui all'articolo 727, II comma del codice penale. Particolare rilevanza rivestono, inoltre, le vicende processuali del titolare di un medesimo circo, condannato dal Tribunale di Tivoli con la sentenza n. 2135 del 30/09/2014 e dal Tribunale di Chieti – sezione di Ortona, con la sentenza del 2/04/2015 ed altresì condannato dal Tribunale di Pistoia, con la sentenza del 3/04/2015.

Sull'applicabilità del delitto di maltrattamento ai circhi, la Cassazione è intervenuta con la sentenza del 6 marzo 2012, n.11606 stabilendo che **tutti gli animali possono essere vittime del delitto di maltrattamento di cui all'art 544 ter c.p**., circhi compresi, in quanto "***l'articolo 19ter disp. coord. C.P non esclude in ogni caso l'applicabilità delle disposizioni del Titolo IX-bis del Libro Secondo del codice penale all'attività circense ed alle altre attività menzionate, ma esclusivamente a quelle svolte nel rispetto delle normative speciali che espressamente le disciplinano***".

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Gli Ermellini rilevano che la Legge 7 febbraio 1992, n. 150 "*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dei regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*" disciplina la detenzione degli animali cd pericolosi e ai sensi dell'articolo 6, comma sesto, lettera b) (come modificato dalla Legge 426/1998) si applica ai circhi ed alle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica competente. Detta Commissione Scientifica è stata successivamente istituita con decreto del Ministero dell'Ambiente in data 27 aprile 1993 ed ha fornito alcune "*linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti*" oggetto di successive rivisitazioni.
Nonostante la funzione consultiva della Commissione e l'ambito di operatività delimitato dalla specifica materia disciplinata dalla Legge 150/92 è possibile, rileva la Terza Sezione *'**l'utilizzazione di tali linee guida come utile criterio di riferimento per eventuali valutazioni anche riguardanti il rilievo penale di determinate modalità di detenzione**.'*

Nell'Allegato A viene peraltro espressamente specificato, ragiona il Supremo Consesso, *'che la valutazione sullo stato di benessere dell'animale deve, in ogni caso, essere effettuata in modo globale, da personale qualificato, tenendo anche conto di particolari esigenze locali, stagionali o legate a singoli animali, che, sebbene possano portare ad un parziale scostamento dai requisiti stabiliti, non compromettano il benessere animale, con la conseguenza che il mancato rispetto di uno o più dei requisiti non integra automaticamente il reato di maltrattamento, la cui valutazione la Commissione rimette al personale qualificato e incaricato dall'Autorità competente, richiamando la Legge 189/2004.'*
Detta Legge viene successivamente menzionata nel successivo "Protocollo operativo", stabilendo: "*...qualora si riscontrasse che, contrariamente a quanto indicato nella documentazione preventivamente presentata, le strutture di detenzione degli animali non siano adeguate a quanto prescritto, i Servizi veterinari, nel caso che tali carenze non siano sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, richiederanno al Comune, se i tempi io consentono, un'ordinanza di sospensione dell'attività circense in toto o limitatamente alla struttura inadeguata. Contemporaneamente, potranno procedere a norma di legge per "Dichiarazione mendace" o, qualora ne esistano gli estremi, ai sensi della Legge 189/2004 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali)*".
Importante, sul punto la Cassazione rileva come lungi dall'essere una mera facoltà i Servizi veterinari in qualità di soggetti preposti ai controlli, in presenza di fatti costituenti reato ovvero maltrattamento, **hanno l'obbligo di denuncia (e non mera facoltà) imposto dall'articolo 331 C.P.P. in quanto pubblici ufficiali ed incaricati di un pubblico servizio**.

Inoltre secondo la Suprema Corte alle attività circensi sono certamente applicabili anche le norme sul trasporto di animali e dunque il Regolamento n 1 del 2005 e il D.Lv. 5 Luglio 2007, n. 151 recante "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate" e nel Regolamento (CE) n. 1739/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005, che stabilisce norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Sul punto la Terza Sezione segnala l'inadeguatezza di tali disposizioni a fornire un quadro organico della materia in quanto oltre a non contemplare tutte le specie animali eventualmente utilizzate negli spettacoli circensi, prendono in considerazione solo alcune delle attività correlate all'utilizzo degli animali, come il trasporto o la mera detenzione,

'*tralasciandone altre certamente non secondarie, come nel caso dell'addestramento, in occasione del quale la violazione delle disposizioni penali poste a tutela degli animali potrebbe comunque verificarsi.*" *L'insieme delle disposizioni in precedenza richiamate risulta, dunque, frammentario e, per quel che qui interessa, sicuramente inidoneo a delineare l'attività circense nel suo complesso.*'

Pertanto proprio l'ambito di operatività dell'articolo 19 ter disp. coord. C.P., nei termini come sopra individuati viene di molto ridimensionato e '**risulta particolarmente contenuto per quanto riguarda dette attività, lasciando così ampio spazio all'applicazione delle disposizioni penali di cui agli articoli 544-bis e ss. C.P..,** *e può quindi affermarsi il principio secondo il quale "l'articolo 19ter disp. coord. C.P non esclude in ogni caso l'applicabilità delle disposizioni del Titolo IX-bis del Libro Secondo del codice penale all'attività circense ed alle altre attività menzionate, ma esclusivamente a quelle svolte nel rispetto delle normative speciali che espressamente le disciplinano*".

***

In conclusione in base al combinato disposto di quanto statuito dalla Suprema Corte in materia di protezione degli animali nei circhi e quanto autorevolmente dedotto dalla Comunità scientifica europea con il parere del FVE (già richiesto dalla Commissione CITES con le sue linee guida del 2006) sulla richiesta di bando degli animali nei circhi, è oggi possibile sostenere che molto difficile sia impedire che gli animali al seguito di un circo non siano oggetto di comportamenti insopportabili per le proprie caratteristiche etologiche (art 544 ter II c.p.) con le relative conseguenze in termini di controllo e procedure per impedire la reiterazione del reato.

Nel mentre che i Tribunali di tutta Italia perseguano tali delitti e sempre più Comuni tentino la strada del divieto di ordine comunale, sempre più importante ed urgente un intervento del legislatore che intervenga una volta per tutte a regolamentare la materia, come richiesto dalla stessa comunità scientifica internazionale.

Carla Campanaro

Pubblicato il 20 ottobre 2015

RIPORTIAMO IN CALCE IL DOCUMENTO DELLA FVE

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

FEDERATION OF VETERINARIANS OF EUROPE

FVE/013/pos/007
Adopted 6 June 2015

FVE position on the use of animals in travelling circuses

The use of any animal species (including birds, reptiles, and domesticated species) in any entertainment, travelling or otherwise, should be submitted to scientific and ethological consideration.

The use of wild mammals, especially elephants, big cats (lions and tigers) in travelling circuses[1] reflects a traditional, but outdated, view of wild animals. These animals have the same genetic makeup as their counterparts in the wild and retain their natural instinctive behavioural drives and needs. The needs of non-domesticated, wild mammals cannot be met within a travelling circus; especially in terms of housing and being able to express normal behaviours.

There is little or no educational, conservational, research or economic benefit derived from the use of wild mammals in travelling circuses that might justify their use. In addition to the welfare considerations, the use of wild mammals in circuses can represent serious animal health and public health and safety risks[2][3]. These wild mammals can cause physical injury to the public and their keepers and zoonotic disease transmission[4]. Public polls[5] show that an overwhelming majority of the public backs a ban on wild animals performing in circuses.

Many European countries, such as Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, Greece, Slovenia, Poland and Malta, have already prohibited the use of all (wild) animals in circuses. Other countries are currently examining a prohibition e.g. Netherlands and the UK, or have severely restricted the number of species permitted in travelling circuses, e.g. Denmark, Finland, Hungary, Portugal, Norway, Slovakia and Sweden.

FVE, aiming to "*promote animal health, animal welfare and public health across Europe*" therefore **recommends**: all European and national competent authorities t**o prohibit the use of wild mammals in travelling circuses** across Europe since there is by no means the possibility that their physiological, mental and social requirements can adequately be met. Suitable sunset provisions, re-housing opportunities and in some cases as last resort euthanasia need to be worked out with the circus owners.

[1] The FVE considers travelling circuses to be travelling companies of entertainers which move regularly to deliver performances to the public for the purposes of entertainment
[2] '*Wildlife, Exotic Pets, and Emerging Zoonoses*' Bruno Chomel http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2725831/
[3] "*Elephants in circuses: analysis of practice, policy and future*" by Animals and Society institute J. Bradshaw http://www.kerulos.org/projects/elephant_ptsd_assets/Bradshaw_ASI-Elephant_Policy-2007.pdf
[4] Escapes of elephants and tigers occur eg in Paris, France Sept 2013 a run-away circus kills a man, in Sweden May 2013 a run-away elephant rams a house and family as do deadly accidents with trainers. .
[5] Public polls: UK GovPol 2013, Malta 2012 MaltaOnline, Spain 20minutos 2009, Germany Gfk 2010

Members

Austria
Belgium
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
FYROM
Germany
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Serbia
Slovak Republic
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
United Kingdom

Observers

Albania
Ukraine

Sections

UEVP
Practitioners

EASVO
State Officers

UEVH
Hygienists

EVERI
Veterinarians in Education, Research and Industry

President

Christophe Buhot

Vice-Presidents

Hans-Joachim Götz
Robert Huey
Rafael Laguens
Karin Östensson

Federation of Veterinarians of Europe AISBL
Avenue de Tervuren 12 - B-1040 Brussels
Tel: +32.2.533.70.20
E-mail: info@fve.org - Internet: www.fve.org

References:

1. **Conclusions of the FVE Conference on "Import &keeping of exotic animals in Europe"**
   http://www.fve.org/news/presentations.php
   http://www.fve.org/news/presentations/Conference%20on%20exotic%20animals/072%20Conclusions%20on%20exotics_final.pdf

2. **Conclusions of the "International Conference on the Movement of Exotic Animals", organised by FVE and the Cyprus Presidency, on 4/5 October 2012 - Information from the Presidency**
   http://www.fve.org/news/presentations/Conference%20on%20exotic%20animals/Council%20Conclusions.pdf

3. **Conference on "Wild Animals in Captivity – Animal Welfare, Law and Enforcement"**
   http://www.fve.org/news/presentations/BFF%20confeerence/CWA%20Conference%20outcomes%20and%20recommendations%20June%202013%20%282%29.pdf

4. **Defra report on draft Wild Animals in Circuses Bill (April 2013)**
   http://www.official-documents.gov.uk/document/cm85/8538/8538.pdf

5. **EUROGROUP FOR ANIMALS:**
   Analysis of national legislation related to the keeping and sale of exotic pets in Europe
   http://eurogroupforanimals.org/files/campaigns/downloads/eurogroup_for_animals_-_exotic_pet_report.pdf